



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE
DELLE INSEGNE
ED ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI**

Approvato con decreto commissariale con i poteri del Consiglio n.47 del 04/11/2010
Modificato con deliberazione consiliare n.5 del 20/01/2012
Modificato con deliberazione consiliare n.8 del 22.01.2019

IL SINDACO
Dario Raugna
(*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*)

INDICE GENERALE

TITOLO I

Tipologie e caratteristiche generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Insegne di esercizio	3
Art. 3	Forme particolari di insegne	3
Art. 4	Messaggi pubblicitari sulle insegne	4

TITOLO II

Domande e modalità di rilascio delle autorizzazioni

Art. 5	Domanda e documentazione	5
Art. 6	Rilascio delle autorizzazioni	5
Art. 7	Zonizzazione	6
Art. 8	Sostituzioni	7
Art. 9	Variazioni	7
Art.10	Voltura dell'autorizzazione	8

TITOLO III

Limitazioni, divieti, obbligazioni, revoche

Art.11	Limitazioni e divieti	9
Art.12	Insegne a bandiera, prescrizioni	10
Art.13	Apparecchi illuminanti	11
Art.14	Vetrinette porta-menu	12
Art.15	Preinsegne	12
Art.16	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	12
Art.17	Anticipata rimozione	13
Art.18	Insegne abusive	13

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art.19	Norma transitoria.....	15
Art.20	Entrata in vigore.....	15

TITOLO I

Tipologie e caratteristiche generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.285/92, con eventuali integrazioni, tutto quanto concerne le modalità per le richieste di insegne, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche, delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale.
2. Per quanto attiene alle norme tributarie, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i.
3. Per quanto attiene alle norme paesaggistiche, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m.i.

Art. 2

Insegne di esercizio

1. Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte nella sede di un esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta, a cui l'insegna è strettamente legata.
2. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.

Art. 3

Forme particolari di insegne

1. Sono forme particolari di insegne quelle costituite da:

a) Insegne TEMPORANEE che, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non hanno i requisiti di oggettiva stabilità; tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta di insegne definitive e dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati.

La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi, prorogabili solo per un ulteriore periodo massimo di novanta giorni, nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'insegna definitiva.

Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi; qualora

siano richieste in proprietà privata e recintata potranno avere una dimensione massima di m. 3x1.

b) Cartelli TEMPORANEI reclamizzanti le vendite straordinarie disciplinate dalla L.R. 05/12/2005 n.29 e Cartelli di prossima apertura.

Non sono ammessi cartelli provvisori sul muro al di sopra o a lato degli sporti.

c) Cartelli TEMPORANEI su ponteggi e strutture similari, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto dei lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino alla durata dell'esposizione del ponteggio, nella misura massima del 20% della superficie di prospetto principale, ai sensi dell'art.15 del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 5 del 08/02/2008.

d) Cartelli inerenti all'attività, riproducenti messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative od offerte, legati a particolari periodi dell'anno. Valgono le disposizioni indicate al punto b) dello stesso articolo.

e) Bandiere recanti il logo o il simbolo di una catena alberghiera, installate nella sede dell'attività alberghiera stessa o nelle sue pertinenze.

f) Targhe professionali installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite.

g) Insegne riprodotte su maniglie, zerbini di ingresso, pavimenti, sui basamenti, sulle tende solari, sui cristalli delle vetrine o delle porte, sia in pittura che in vetrofanie.

h) Iscrizioni riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli, senza interessare i cristalli e senza creare sporgenze rispetto alla superficie dei veicoli stessi, relative alla ragione sociale ed all'attività commerciale dell'Azienda, installate nel rispetto di quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, ed ulteriori eventuali s.m.i.

i) Apparecchi illuminanti definiti al successivo art.13, sono compresi in questa tipologia anche gli apparecchi illuminati da collocare a lato o sopra gli sporti degli esercizi.

Art. 4

Messaggi pubblicitari sulle insegne

1. Su ciascuna insegna, installata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, ad eccezione delle insegne verticali a bandiera, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore al cinquanta per cento per la pubblicazione di uno o di un gruppo di prodotti commercializzati nell'esercizio.
2. Limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare, non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza, tra il richiedente e la Casa produttrice, di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata o nei casi si tratti di una Filiale di un'Azienda.

TITOLO II

Domande e modalità di rilascio delle autorizzazioni

Art. 5

Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal successivo art.6, gli interessati devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in carta legale.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - b) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - I) documentazione tecnica in duplice copia dalla quale si possa desumere:
 - a) luogo esatto nel quale l'insegna verrà collocata. A tal fine dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato minimo cm.12x9, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia, particolare), nonché il contesto architettonico nel quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - b) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tali da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento, o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - c) l'autocertificazione ovvero idonea dimostrazione della titolarità della superficie ove si richiede l'insegna, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale;
 - II) relazione tecnica illustrativa, in riferimento a quanto sopradisposto;
 - III) per i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A., copia del certificato di iscrizione a detto ente, valido alla data di presentazione;
 - IV) documentazione idonea atta a dimostrare il rapporto intercorrente tra il richiedente e la Casa produttrice nei casi contemplati dall'art.4.
4. Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti; queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede.

Art. 6

Rilascio delle autorizzazioni

1. L'installazione di insegne da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento.
2. Le richieste per l'installazione di insegne vanno formulate con le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D. Lgs n.507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d) e), f), g). Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.
4. L'autorizzazione è da considerarsi invece implicita, nelle attestazioni di avvenuto pagamento, se dovuto, nei casi di pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
7. Il richiedente si intende obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione o pretesa avanzata in relazione all'autorizzazione.
8. L'autorizzazione decorre dalla data del rilascio ed il suo ritiro, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data riportata in calce sulla stessa, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
9. Il rilascio dell'autorizzazione è negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune in materia di pubblicità.
10. Per le richieste di autorizzazioni riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno di centri storici o zone di interesse assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose di interesse storico, artistico, e culturale, l'Ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D. Lgs. n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt.49 e 153).
11. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) non venga usufuita entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga al massimo di ugual periodo, su richiesta degli interessati;
 - c) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
12. L'Amministrazione potrà, altresì, revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

Art. 7

Zonizzazione

Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di insegne, in due zone:

ZONA "A" – "AREA DI INTERESSE STORICO": L'area soggetta a vincoli paesaggistici così come individuati nel vigente P.R.G.C.

- E' vietata l'installazione di insegne verticali e orizzontali "a bandiera". Potranno tuttavia essere ammesse insegne verticali a bandiera, limitatamente alle farmacie, ai pubblici esercizi ed agli esercizi alberghieri, purché riportanti esclusivamente messaggi di immediata identificazione dell'attività, e quando le condizioni ambientali, per il loro prevalente tessuto commerciale ed in assenza di edifici di particolare valore storico e artistico, lo consentano.

- L'installazione di insegne a cassonetto è consentita solo se le stesse sono collocate entro le sovrapporte degli sporti, a totale riempimento dei vani stessi, con una sporgenza massima di cm. 3 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti; in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe sulle sporgenze fino a cm. 5.

ZONA “B” – “AREA DI RISPETTO”: L'area è costituita dal rimanente territorio comunale.

- Per quanto riguarda l'installazione di insegne verticali ed orizzontali “a bandiera”, è applicabile quanto disposto per la zona “A”.

- Per quanto riguarda le insegne a cassonetto è applicabile la normativa prevista per la zona “A”, salvo la possibilità di una sporgenza massima di cm.5 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti; in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, e ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe sulle sporgenze fino a cm.7.

- Quando non esiste l'apposito vano, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire sul muro al di sopra dello sporto, purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell'edificio e sia effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici.

- In tal caso l'insegna a cassonetto dovrà corrispondere per larghezza al sottostante sporto, compreso l'eventuale prolungamento esterno delle mazzette, con altezza non superiore a cm.50 e con sporgenza di cm.12 dal filo del muro, senza interessare le strutture perimetrali dello sporto.

- Tale altezza potrà eccezionalmente essere elevata a cm.60 nei soli casi in cui, nella struttura dell'esercizio, siano presenti alloggiamenti o incavi al di sopra degli sporti di altezza superiore a cm.50.

Art. 8

Sostituzioni

1. Per sostituzione si intende la modifica delle insegne orizzontali sul muro, poste al di sopra degli sporti ovvero poste negli appositi vani o sui cristalli degli esercizi, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.
2. E' consentita la sostituzione di insegne già autorizzate, se non in contrasto con le norme regolamentari vigenti e salvo quanto previsto per le “variazioni” definite al successivo art.9, previa comunicazione al Comune, cui deve essere allegata copia della precedente autorizzazione. Nella comunicazione dovrà essere dichiarato che non vengono apportate modifiche, secondo quanto stabilito al primo capoverso dal presente articolo.

Art. 9

Variazioni

1. Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni e comunque in tutti i casi non riguardati dal precedente art.8.
2. Quando si desideri apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, diversa da quella prevista per le “sostituzioni”, deve essere presentata domanda a norma dell'art.5 del presente Regolamento e deve essere conseguita preventivamente la

necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dalla stesso Regolamento.

Art. 10
Voltura dell'autorizzazione

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare richiesta di voltura dell'autorizzazione in carta semplice entro 90 giorni.

TITOLO III

Limitazioni, divieti, obbligazioni, revoche

Art. 11

Limitazioni e divieti

1. Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica, non può essere autorizzata la collocazione di insegne, se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali, secondo quanto disposto dall'art.21 del D. Lgs. n.42/2004.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare insegne.
3. Nell'ambito dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, la collocazione delle insegne è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n.42/2004.
4. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
5. Le insegne luminose e non luminose dovranno essere realizzate in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
6. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resi stere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, e devono essere installati su proprietà privata.
7. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge n.46/90.
8. E' vietato collocare insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
9. Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali né occultare le targhe toponomastiche ovvero ostacolare la libera circolazione di pedoni e ciclisti.
10. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
11. Nella zona "A" è vietata la collocazione di insegne che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante sporto, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio e pregiudichino la godibilità delle opere d'arte.
12. In tutto il territorio comunale le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.
13. E' vietata l'illuminazione ad intermittenza, o a variazione di colore, eccezione fatta per

ambulatori, farmacie e posti di pronto soccorso.

14. E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti; sono inoltre vietate le insegne a fascio luminoso, proiettate sul marciapiede o su altre superfici.
15. E' vietata l'apposizione di calcomanie o adesivi, anche se esenti da imposta, su strutture pubbliche o uso pubblico.
16. L'installazione di insegne a lettere luminose singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio.
Nella zona "B", potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.
17. L'installazione di eventuali insegne sul muro è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso.
18. Le attività, che sono svolte ai piani superiori, non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.
19. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse.
20. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un porta targhe ed essere uniformi tra loro. Sulle tende solari sono ammesse insegne inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio, e/o dell'attività e dell'eventuale logo dell'Azienda; sono escluse scritte pubblicitarie di prodotti.
21. Tali iscrizioni dovranno essere apposte o sulla mantovana o sul primo spicchio frontale ed eventualmente sui corrispondenti spicchi laterali per le tende a carrozza; sulla mantovana frontale, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo; nella parte inferiore del telo quando tali tende risultino sprovviste di mantovana.
22. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.

Art. 12

Insegne a bandiera, prescrizioni

1. Quando l'installazione di insegne "a bandiera" è realizzata in senso verticale, è ammesso un solo completamento in senso orizzontale, da collocare ad uno solo degli estremi dell'insegna, che potrà tuttavia essere disposto su due file, quando si tratta di un unico messaggio.
2. Non sono ammesse insegne verticali disposte su due file parallele.
3. Le dimensioni dell'insegna verticale potrà essere, al massimo, di m.4,00 per gli edifici con altezza non superiore a m.9,00, e comunque, senza superare il limite di gronda.
4. Per gli edifici di altezza superiore a m.9,00 saranno ammesse insegne anche di dimensioni superiori.
5. La sporgenza massima dal filo del muro della linea mediana dell'insegna, non potrà essere maggiore di m.0,50 nella zona "A" e di m.0,75 nella zona "B".
6. Le due misure potranno essere ridotte in ragione della larghezza della strada nella

quale deve essere installata l'insegna.

7. L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m.3,50 dal piano del marciapiede, purché l'insegna risulti arretrata rispetto al filo delle stesso di almeno cm.50.
8. Potranno essere, tuttavia, consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e quando sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.
9. L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm.50 dallo spigolo dell'edificio e, nel caso di facciate contigue, la collocazione dovrà avvenire preferibilmente in corrispondenza dei muri di confine.
10. In caso di più attività analoghe nello stesso stabile, fermo restando le disposizioni previste per le zone "A" e "B", sarà consentita l'apposizione di una sola insegna verticale a bandiera generica e la collocazione di varie targhe particolareggiate, da porre a fianco dell'ingresso, relative a ciascuna attività, di dimensioni contenute e comunque compatibili con l'architettura dell'edificio.

Art. 13 **Apparecchi illuminanti**

1. La collocazione di apparecchi illuminati, è ammessa solo se riferita ad installazioni in corrispondenza di ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, associazioni, enti e simili ed è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale.

Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata;
 - b) le sorgenti luminose dovranno emanare esclusivamente luce bianca fissa e non dovranno prevedere l'impiego di lampade a scarica di gas;
 - c) le luci alogene e similari sono ammesse, purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti, nel caso di esplosione della lampada;
 - d) la sporgenza dal filo del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.50. In presenza di marciapiede la sporgenza dovrà essere comunque inferiore di almeno cm.50, rispetto alla larghezza del marciapiede stesso;
 - e) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti;
 - f) non è consentita l'installazione di lanterne rosse di tipo cinese, in quanto non compatibili con il contesto architettonico cittadino;
 - g) non è consentita l'installazione di alcun tipo di scritta sui lampioni;
 - h) non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste;
 - i) la collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento sull'inquinamento luminoso.

Art. 14

Vetrinette portamenu

1. Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile.
2. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.
3. Tuttavia, in casi particolari, nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta portamenu esterna sulla facciata, a lato di ciascun sporto di ingresso.
4. Se collocate su suolo pubblico, dovrà essere richiesta la relativa autorizzazione.

Art. 15

Preinsegne

1. Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, contemplate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno.
2. Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, potranno essere autorizzate nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale e comunque in zone periferiche della città.
3. Le preinsegne dovranno avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di m.1x0,20 ad un massimo di m.1,50x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria, né per luce indiretta.
4. E' ammesso l'abbinamento, su di una stessa struttura, di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 16

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a)** verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno;
- b)** effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizione di sicurezza;
- c)** adempiere, nei tempi prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d)** provvedere alla rimozione, in caso di scadenza, decadenza e revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

Art. 17
Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e dei canoni pagati in anticipazione.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo.

Art. 18
Insegne abusive

1. Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con proprio provvedimento può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.
5. Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.
6. Per le insegne abusive si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 30/04/1992, n.285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/1992 n.495 e loro s.m.i.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

Norma transitoria

(Articolo interamente sostituito con delibera consiliare n.5 del 20/01/2012)

1. Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, quand'anche in contrasto con lo stesso, potranno essere mantenute in opera purché in regola coi dovuti pagamenti delle imposte e conformi alle norme paesaggistiche.
2. A tal fine entro e non oltre il 30/06/2012, l'interessato dovrà inoltrare all'Amministrazione comunale, su carta resa legale, domanda di regolarizzazione come da modulo allegato (1), presentando l'autodichiarazione prevista dall'art.53 del Regolamento attuativo del Codice della Strada, nonché fotografia dell'insegna da regolarizzare.
3. In difetto di regolarizzazione, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le insegne preesistenti all'entrata in vigore del vigente Regolamento saranno considerate abusive, con conseguente applicazione dell'art.18 del presente Regolamento e delle sanzioni previste dal D. Lgs. 30/04/1992 n.285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n.495 e loro s.m.i.
4. In caso di modifica o sostituzione delle insegne regolarizzate ai sensi del presente articolo, dovrà essere presentata nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento ed in conformità a quanto in esso previsto.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività del provvedimento di approvazione.

Marca da bollo da € 16.00:

in caso di mancata apposizione della stessa si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi degli art.19 e 31 del DPR 26.10.1972, n. 642, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione ed all'applicazione della relativa sanzione.

AL COMUNE DI GRADO

Oggetto: istanza per autorizzazione collocazione impianti per insegna di esercizio.

Il sottoscritto nato a il
e residente a in via/p.zza n°,
Cod. fiscale nella sua qualità di
della ditta
con sede a in via/p.zza n°,
Cod. fiscale, Partita IVA
attività autorizzata in data dalla
alla quale è riconosciuto il diritto ed eseguire le opere,

CHIEDE

come prescritto dall'art.23 comma 4 del D.L. 30.04.1992, n°285, Codice della Strada, del D.P.R. 16.09.1992, n.495, Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada,

IL RILASCIO / **IL RINNOVO** *

Dell' autorizzazione a installare le seguenti n. _____ insegne di esercizio:
in via/piazza n°
con la seguente dicitura messaggio
tipologia materiale illuminazione
modalità d'installazione
lunghezza altezza altezza da terra
colore sfondo colore lettere
superficie del fronte dell'esercizio mq;
superficie dell'insegna (vuoto per pieno) mq;
durata:
 permanente
 temporanea dal al
con la seguente destinazione:
 istituzionale
 commerciale
il manufatto pubblicitario ricadrà nella seguente zona:
 zona A - Area di interesse storico
 zona B - Area di rispetto
ubicazione
 entro il centro abitato
 fuori dal centro abitato

*IN CASO DI RINNOVO:

Autorizzazione già rilasciata in data prot. num.;
di cui al progetto elaborato dal tecnico
con studio a in via n°
Il sottoscritto
nato a il

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale cui il sottoscritto può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, di avere titolo, e quindi di essere legittimato ad effettuare le trasformazioni denunciate in quanto dell'immobile sito in Grado, via/piazza n° contraddistinto al Catasto con pp.cc, F.M. del C.C. di che in manufatti oggetto della presente domanda di autorizzazione verranno collocati, realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

Allegati PER RILASCIO

- 2 marche da bollo da € 16.00 (una da apporre all'istanza e una per il documento autorizzativo);
- fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- documentazione fotografica formato min.12x9, dalla quale risulti il luogo esatto nel quale verrà collocata l'insegna in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante;
- copia progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tali da rendere leggibili il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- copia del contratto di locazione o di concessione, o l'autocertificazione e nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della disponibilità della superficie ove si richiede l' insegna;
- relazione tecnica illustrativa;
- documentazione idonea atta a dimostrare il rapporto intercorrente tra il richiedente e la Casa produttrice nei casi necessari;
- copia bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso;
- nulla-osta rilasciato dalla Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia (se ricade in zona sottoposta a vincolo);
- copia di eventuali provvedimenti abilitativi di cui L.R. 19.11.1991 n.052 qualora necessari;
- €.0,52 per diritti di Segreteria (da versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione);

Allegati PER RINNOVO

- 2 marche da bollo da €.16.00 (una da apporre all'istanza e una per il documento autorizzativo);
- fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- €.0,52 per diritti di Segreteria (da versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione);
- precedente autorizzazione

Data

Firma del richiedente